



# **DISCIPLINARE TECNICO**

Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione



Art. 1 – Regolamenti dei servizi di acquedotto e di fognatura e depurazione .....	3
Art. 2 – Carta del Servizio Idrico Integrato .....	3
Art. 3 – Obbligo di consentire l’allacciamento .....	3
Art. 4 – Obbligazioni verso terzi .....	3
Art. 5 – Deleghe ed autorizzazioni particolari .....	3
Art. 6 – Opere accessorie .....	4
Art. 7 – Programma degli interventi .....	4
Art. 8 – Risparmio idrico .....	4
Art. 9 – Regime dei lavori.....	5
Art. 10 – Lavori di manutenzione e riparazione.....	5
Art. 11 – Esecuzione d’ufficio di lavori di manutenzione e riparazione .....	5
Art. 12 – Rinnovamenti .....	6
Art. 13 – Rinnovamenti per cause di forza maggiore.....	6
Art. 14 – Potenziamenti ed estensioni .....	6
Art. 15 – Diritto di controllo del Gestore.....	6
Art. 16 – Ottemperanza alle legislazioni vigenti.....	7
Art. 17 – Protezione delle risorse idriche.....	7
Art. 18 – Razionale utilizzazione delle risorse.....	7
Art. 19 – Garanzia dell’interesse degli utenti.....	7



## **Art. 1 – Regolamenti dei servizi di acquedotto e di fognatura e depurazione**

L'erogazione del servizio agli Utenti avviene in base ai Regolamenti di acquedotto e di fognatura e depurazione conformi alla normativa vigente ad alle prescrizioni generali del presente Disciplinare Tecnico.

I Regolamenti dei servizi devono comprendere le condizioni di fornitura, le disposizioni tecniche relative agli allacciamenti ed ai contatori, e tutte le altre disposizioni particolari atte a realizzare un rapporto chiaro e trasparente con l'utenza.

I Regolamenti vengono definiti dall'Autorità d'Ambito, sentiti i Gestori del servizio.

I Regolamenti sono pubblicati in ogni Comune con le modalità stabilite dagli statuti o dai regolamenti e sono inviati in copia all'Utente all'avvio del Servizio Idrico Integrato.

## **Art. 2 – Carta del Servizio Idrico Integrato**

La tutela dell'adeguato livello di servizio all'utenza è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui all'allegata Carta del Servizio Idrico Integrato, redatta secondo i disposti dell'art. 5 della presente convenzione ed in conformità alle prescrizioni generali del presente Disciplinare Tecnico.

## **Art. 3 – Obbligo di consentire l'allacciamento**

Alle condizioni previste dai Regolamenti ed a meno di giustificati impedimenti di natura tecnica, il Gestore è tenuto ad effettuare l'allacciamento per la fornitura di acqua ad uso potabile e quello per lo scarico in fognatura di utenze civili o assimilabili a tutti i facenti richiesta.

## **Art. 4 – Obbligazioni verso terzi**

Dalla data in cui il Gestore assume il Servizio Idrico Integrato, il soggetto Gestore subentra in tutte le obbligazioni contratte per la gestione del servizio dal precedente Ente erogante, le quali siano state preventivamente portate a sua conoscenza, subentrando nei contratti in essere tra i soggetti suddetti ed i terzi, escludendosi comunque ogni responsabilità per obbligazioni pecuniarie pregresse.

Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che riservi al successivo futuro Gestore, eventualmente individuato dall'Autorità d'Ambito, la facoltà di sostituirsi in caso di risoluzione o cessazione della Convenzione.

## **Art. 5 – Deleghe ed autorizzazioni particolari**

L'Autorità d'Ambito delega il Gestore a trattare con altri Enti o Gestori per eventuali punti di presa in connessione con la rete di acquedotto e/o della fognatura in gestione, a



svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle, nonché a sottoscrivere direttamente contratti di prelievo o fornitura, di smaltimento o recapito, purché da quanto sopra non derivino danni o carenze di quantità e/o qualità al servizio gestito di cui è affidatario.

L'Autorità d'Ambito, per quanto di propria competenza, autorizza il Gestore, per tutta la durata della presente Convenzione, ad utilizzare le fonti di approvvigionamento note o reperibili nel territorio dell'Ambito.

Per le necessità del servizio il Gestore potrà acquisire a sua cura e spese acqua da terzi.

#### **Art. 6 – Opere accessorie**

Per l'uso dei suoi diritti di esercizio e mantenimento di canalizzazioni ed opere accessorie, il Gestore deve conformarsi, alle condizioni contenute nel presente Disciplinare, ai Regolamenti dei servizi.

L'Autorità d'Ambito, per quanto di propria competenza, approva i progetti ed il Comune concede al Gestore il diritto di posa su terreno di proprietà comunale delle tubazioni e canalizzazioni principali e secondarie per la distribuzione e la raccolta delle acque, delle opere accessorie, nonché di cavi di energia e telecomunicazioni necessari alla gestione senza pretendere il versamento di alcun indennizzo.

Le autorizzazioni si intendono a titolo precario e le opere dovranno essere spostate a cura e spese del Gestore qualora si verificino incompatibilità di quota o di posizione planimetrica con nuove opere comunali la cui sistemazione non possa essere diversamente ubicata.

Il Gestore si assume l'onere delle tasse o canoni di occupazione di strade provinciali o statali.

#### **Art. 7 – Programma degli interventi**

Il Gestore si obbliga ad eseguire le opere e gli interventi concordati con l'Autorità d'Ambito.

Il Gestore, in qualità di concessionario di diritti esclusivi rilevanti ai fini dell'applicazione delle normative comunitarie, appalta a terzi lavori, forniture e servizi, nel rispetto delle Leggi vigenti in materia.

#### **Art. 8 – Risparmio idrico**

Il Gestore, nell'ambito della previsione del Piano tecnico-economico-finanziario di cui all'art. 11 comma 3 della Legge n. 36/94, concorda con l'Autorità d'Ambito misure finalizzate al risparmio della risorsa idrica e alla salvaguardia della qualità dell'acqua.

Entro il mese di Febbraio di ciascun anno il Gestore trasmette all'Autorità d'Ambito ed al Ministero dei Lavori Pubblici i risultati delle rilevazioni delle perdite degli acquedotti e delle fognature eseguiti con la metodologia stabilita con il Regolamento che sarà emanato dal Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge 36/94.



## **Art. 9 – Regime dei lavori**

Il Gestore, previa approvazione da parte dell'Autorità d'Ambito del progetto e delle condizioni finanziarie di realizzazione e consegna delle opere a fine contratto, secondo i disposti dell'art. 14 della presente Convenzione e relativamente a quanto non già previsto nel Programma degli interventi e nel Piano tecnico-economico-finanziario, può realizzare a sue spese nel perimetro dell'affidamento o anche al di fuori di esso, tutte le opere, impianti e canalizzazioni giudicati utili per il servizio gestito.

## **Art. 10 – Lavori di manutenzione e riparazione**

In ottemperanza ai disposti degli artt. 10 e 18 della presente Convenzione, il Gestore si impegna a tenere in perfetta efficienza, per l'intera durata dell'affidamento, tutte le opere, impianti, canalizzazioni e apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di consegnare all'Autorità d'Ambito, al termine del rapporto, impianti funzionali all'espletamento dei servizi.

Il Gestore assicura la periodica pulizia di condotte e canalizzazioni, come pure di griglie e caditoie in caso di fognature miste, nonché lo smaltimento dei materiali di risulta in conformità alla vigente legislazione.

Il Gestore assicura altresì la manutenzione delle stazioni di rilevamento dei dati installate sul sistema ed il rinnovo o adeguamento delle apparecchiature che ne fanno parte.

Il Gestore è tenuto al ripristino a regola d'arte delle strade in corrispondenza delle manomissioni effettuate per la fase di canalizzazione, garantendo l'esecuzione dei relativi lavori per il periodo di un anno, salve in ogni caso le garanzie dovute dalle imprese appaltatrici, secondo le norme stabilite dall'Ente d'Ambito.

Sono comunque qui richiamate ed applicabili, per quanto altrimenti non precisato, le norme di maggior rigore in tema di scavi e di ripristini in atto presso ciascun Comune dell'Ambito.

## **Art. 11 – Esecuzione d'ufficio di lavori di manutenzione e riparazione**

Ove il Gestore non rispetti gli standard minimi per gli interventi di manutenzione e riparazione in accordo al Disciplinare ed ai Regolamenti dei servizi, l'Autorità d'Ambito ha la facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari quarantotto ore dopo la messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo al Gestore e senza necessità di ricorso all'Autorità Giudiziaria.

La stessa procedura potrà essere utilizzata in caso di difetto nel rifacimento di pavimentazioni e marciapiedi dopo il riempimento degli scavi.



## **Art. 12 – Rinnovamenti**

La sostituzione di opere e canalizzazioni il cui rinnovamento è necessario per il buon funzionamento del servizio è a carico del Gestore.

Qualora, per l'esecuzione di rinnovamenti di captazioni e/o opere civili, l'Autorità d'Ambito intendesse impiegare mezzi finanziari propri dovrà essere consultato il Gestore del servizio, il quale fornirà un preventivo giudizio sul progetto e comunque godrà dei diritti di cui al successivo art. 15.

Tali opere, ad esito favorevole del collaudo, entreranno a fare parte degli impianti mediante i quali il servizio viene esercitato ai sensi della Convenzione di affidamento, secondo quanto previsto dall'art. 14 della Convenzione.

Il Gestore potrà essere ammesso a concorrere per la realizzazione di opere da eseguirsi a carico dell'Autorità d'Ambito solo ove non ne abbia effettuato la progettazione. In caso di aggiudicazione non potrà essergli affidata la direzione lavori.

## **Art. 13 – Rinnovamenti per cause di forza maggiore**

Eventuali rinnovamenti di opere che si rendessero indispensabili in seguito ad eventi eccezionali o comunque per cause di forza maggiore, saranno a cura del Gestore previo accordo con l'Autorità d'Ambito sulla rifusione delle spese sostenute ove non rimborsate dalle assicurazioni.

## **Art. 14 – Potenzamenti ed estensioni**

L'Autorità d'Ambito può decidere l'esecuzione a proprie spese di lavori di potenziamento e di estensione comportanti la realizzazione di nuove canalizzazioni e di nuove opere e determinanti un accrescimento del patrimonio produttivo in relazione ai piani urbanistici.

Il Gestore viene preventivamente consultato sul progetto da realizzare, per verificare che l'esecuzione dei lavori progettati non nuoccia al servizio o richieda precauzioni particolari per il raccordo con le opere in servizio.

## **Art. 15 – Diritto di controllo del Gestore**

Il Gestore ha diritto di controllo su tutti i lavori di cui non sia direttamente affidatario. Questo diritto comporta la comunicazione del progetto per le osservazioni del caso.

Il Gestore avrà diritto di accesso ai cantieri per seguire l'esecuzione dei lavori, ove non ne abbia la direzione, e potrà segnalare all'Ente d'Ambito omissioni o difetti d'esecuzione, per iscritto, entro otto giorni.

Il Gestore avrà diritto di assistere al collaudo e di formulare osservazioni a verbale.

Il mancato esercizio di tali diritti non può costituire motivo di rifiuto del Gestore a ricevere ed esercire le opere, che gli saranno consegnate con apposito verbale.



Il Gestore è autorizzato a proporre direttamente ricorsi ed azioni giudiziarie nei confronti di imprese e fornitori in base alla legislazione vigente.

I sopraelencati diritti del Gestore devono essere inseriti nei capitolati d'appalto delle opere affidate a terzi da parte dell'Autorità d'Ambito.

#### **Art. 16 – Ottemperanza alle legislazioni vigenti**

La progettazione e la realizzazione dei lavori, l'esercizio e la manutenzione delle installazioni devono rispettare le disposizioni amministrative e tecniche contenute nei regolamenti e nelle direttive comunitarie, nelle leggi e regolamenti statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali e d'igiene vigenti.

#### **Art. 17 – Protezione delle risorse idriche**

Per la disciplina dell'economia idrica e la protezione delle acque dall'inquinamento, il Gestore si attiene alle direttive generali e di settore emanate con il DPCM 4 Marzo 1996, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) della Legge 36/94 e con particolare riferimento al D. Lgs. N. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 18 – Razionale utilizzazione delle risorse**

Per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle stesse, il Gestore è tenuto all'osservanza delle metodologie generali e di settore emanate con il DPCM 4 Marzo 1996, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b) della Legge 36/94.

#### **Art. 19 – Garanzia dell'interesse degli utenti**

Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai programmi di attività ed alle iniziative da porre in essere come definiti dal Comitato per la Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche, ai sensi dell'art. 21 comma 5 della Legge 36/94 a garanzia dell'interesse degli utenti.